



Edizione di martedì 21 Marzo 2023

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 21 marzo 2023

di Euroconference Centro Studi Tributari

CASI OPERATIVI

Regime impositivo della cessione di una partecipazione in società tedesca

di Euroconference Centro Studi Tributari

RISCOSSIONE

Tregua fiscale: nuovi chiarimenti dalle Entrate

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365

REDDITO IMPRESA E IRAP

L'ammortamento dei beni rivalutati e il calcolo dell'Ace

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

L'esterovestizione societaria non è un fenomeno abusivo

di Marco Bargagli

IMPOSTE INDIRETTE

Riduzione delle aliquote di accisa sulla birra retroattiva al 1° gennaio 2023: al via le richieste di rimborso

di Elena Fraternali

IN DIRETTA

Euroconference In Diretta puntata del 21 marzo 2023

di Euroconference Centro Studi Tributari



L'appuntamento settimanale dedicato alle novità e alle scadenze del momento. Una “prima” interpretazione delle “firme” di Euroconference che permette di inquadrare il tema di riferimento offrendo una prima chiave interpretativa. Una “bussola” fondamentale per l’aggiornamento in un contesto in continua evoluzione. Arricchiscono l’intervento dei relatori i riferimenti ai prodotti Euroconference per tutti gli approfondimenti del caso specifico.

CASI OPERATIVI

Regime impositivo della cessione di una partecipazione in società tedesca

di Euroconference Centro Studi Tributari



Domanda

Una persona fisica residente in Italia cede una partecipazione del 22,5 % di una società di persone tedesca.

Premesso che

- in questo caso si è in presenza di una situazione di doppia imposizione in quanto sia la Germania che l'Italia sottopongono a tassazione la rispettiva plusvalenza;
- il meccanismo del credito d'imposta per le tasse pagate all'estero non trova applicazione in quanto il reddito in Italia è tassato con imposta sostitutiva.

Si chiede se:

- la determinazione del costo di acquisto della partecipazione possa essere determinato ai sensi dell'articolo 68, comma 6, Tuir ovvero "Per le partecipazioni nelle società indicate dall'articolo 5, il costo e' aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio";
- il prezzo di vendita possa essere assunto al netto delle imposte pagate in Germania.

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...**](#)



RISCOSSIONE

Tregua fiscale: nuovi chiarimenti dalle Entrate

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365

Master di specializzazione

PROCESSO TRIBUTARIO: DALLA RIFORMA ALLA TREGUA FISCALE

Scopri di più >



È stata pubblicata **ieri**, 20 marzo, la terza circolare dedicata alle disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio 2023 in materia di c.d. **“Tregua fiscale”**: la **circolare 6/E/2023**.

Con quest'ultima circolare vengono fornite **risposte** ad alcuni dei più frequenti quesiti, riproponendo anche alcuni chiarimenti offerti nel corso degli incontri con la stampa specializzata.

In vista dell'**imminente scadenza del 31.03.2023** per il versamento delle somme dovute per la **regolarizzazione delle violazioni formali**, pare utile, innanzitutto, richiamare la risposta n. 2.2., con la quale è stato chiarito che:

- **l'errata indicazione del codice “natura” nella fattura elettronica** (con operazione comunque correttamente rilevata nella dichiarazione Iva) è una **violazione meramente formale**, e, in quanto tale, **non sanzionabile**. Il “codice natura”, infatti, non è richiamato dall'[articolo 21 D.P.R. 633/1972](#) tra le indicazioni che devono essere riportate nella fattura;
- **l'invio tardivo delle fatture elettroniche allo SdI**, vale a dire oltre i termini ordinari, ma correttamente incluse nella liquidazione Iva di competenza con relativo versamento dell'imposta, configura una **violazione formale**, e, in quanto tale, **sanabile** grazie alle nuove previsioni;
- i **corrispettivi elettronici correttamente memorizzati e non inviati** all'Agenzia delle entrate, ma correttamente inseriti in contabilità con relativa liquidazione dell'Iva dovuta, integrano la violazione prevista dall'[articolo 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. 471/1997](#), e, pertanto, **costituiscono una violazione formale** (anch'essa sanabile).

Un altro chiarimento che merita di essere richiamato riguarda invece la **definizione agevolata delle controversie tributarie**, in quanto la risposta fornita è poco condivisibile.

Il caso prospettato, tutt'altro che infrequente, riguarda un contribuente che ha **notificato il**

ricorso entro il 31.12.2022 e che avrebbe dovuto attendere i 90 giorni previsti dall'[articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992](#) per la **costituzione in giudizio**, trattandosi di una **controversia soggetta al procedimento di reclamo/mediazione**.

Per poter beneficiare delle nuove previsioni introdotte dalla Legge di bilancio, e, soprattutto, dell'**“abbattimento” degli importi dovuti al 90% del valore della controversia**, lo stesso contribuente decide quindi di **costituirsi in giudizio subito dopo la notifica**. Viene pertanto chiesto all’Agenzia delle entrate se risulta comunque possibile definire la controversia con il pagamento del 90% del valore della lite.

L’Agenzia delle Entrate ricorda, a tal proposito, che la **presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso** e che, pertanto, **il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica**, entro il quale deve essere conclusa la procedura; soltanto a decorrere dalla scadenza di questo termine di 90 giorni decorre quello per la costituzione in giudizio del ricorrente.

Alla luce di queste considerazioni nella circolare si ritiene che **“qualora alla data del 31 dicembre 2022, come nel caso prospettato, risulti depositato il ricorso per il quale siano ancora pendenti i termini per concludere il procedimento di mediazione, lo stesso deve considerarsi improcedibile, quindi non valorizzabile processualmente. Si ritiene, pertanto, che nell’ipotesi considerata il contribuente possa definire la lite attraverso il pagamento di un importo pari al valore della controversia”**.

Pur dovendo ovviamente tenere in debita considerazione quanto appena prospettato (soprattutto dovendo **bilanciare gli effetti di un comportamento difforme con l’irrisonietà degli importi previsti**, trattandosi comunque di controversie di valore inferiore a 50.000 euro), non può ignorarsi che il mancato rispetto del termine dei 90 giorni, in realtà, **non comporta alcuna inammissibilità, ma semplicemente una improcedibilità**: in altre parole, la Corte di giustizia tributaria dovrà limitarsi a rinviare l’udienza per poter consentire l’esame del reclamo.

Si **tratterebbe**, in ogni caso, di un **“ricorso pendente iscritto nel primo grado”**, così come previsto dall'[articolo 1, comma 187, L. 197/2022](#).

REDDITO IMPRESA E IRAP

L'ammortamento dei beni rivalutati e il calcolo dell'Ace

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Seminario di specializzazione

PIANIFICAZIONE DEL PASSAGGIO DEI PATRIMONI FAMILIARE E CONTENIMENTO DEL CARICO TRIBUTARIO

[Scopri di più >](#)

Il contenuto della [risposta ad istanza di interpello n. 889/2021](#) è destinato a spiegare efficacia anche sul **modello Redditi 2023** ed in particolare per il calcolo della base Ace del 2022.

In quell'istanza, infatti, l'interpellante descriveva la situazione che si crea dopo aver eseguito una **rivalutazione** dei beni di impresa con conseguente creazione di un saldo attivo da rivalutazione che, pur qualificandosi come riserva di patrimonio netto, tuttavia è generata da un processo valutativo e non realizzativo, quindi **non rilevante ai fini Ace**.

Tuttavia con il **processo di ammortamento** del bene rivalutato si genera un **progressivo realizzo della riserva stessa** (e ciò per il fatto che l'incremento da rivalutazione viene imputato come costo nel conto economico tramite **quota di ammortamento**).

Questo progressivo **mutamento di status della riserva ha rilevanza ai fini Ace** e ha permesso lo scorso anno di fruire di un **vantaggio significativo poiché il passaggio a riserva realizzata** (per la quota 2021) ha avuto come conseguenza la legittima fruizione della cosiddetta SuperAce, come del resto confermato a Telefisco 2022.

È del tutto evidente che il chiarimento delle Entrate assume valenza generale e quindi l'incremento della base Ace avviene **per tutte le rivalutazioni eseguite sia nel 2020** (meramente civilistica o fiscale con affrancamento o meno del saldo attivo) sia in anni precedenti, purché si tratti di **rivalutazioni eseguite dopo il 2010, anno di avvento dell'Ace**.

Per quanto attiene alla modalità concreta di calcolo della quota di ammortamento che permette di “aceizzare” la riserva si ritiene che **il procedimento debba partire dalla stessa quota di ammortamento calcolata sul valore globale del bene rivalutato** (quindi calcolata non solo sul maggior valore rivalutato bensì sul nuovo costo lordo iscritto nell'attivo patrimoniale), da ridurre poi in considerazione della fiscalità sostitutiva o fiscalità differita che ha diminuito il saldo attivo stesso.

Pertanto se prendiamo, ad esempio, il **saldo attivo di una rivalutazione solo civilistica** eseguita nell'esercizio 2020, pari a 100 , ed iscritto nel netto patrimoniale per 72,1 (al netto di 27,9 di fiscalità differita passiva), si avrà che la quota d'ammortamento (come sopra calcolata), moltiplicata per il 72,1%, darà il dato della **riserva che diviene realizzata**.

Una modalità di calcolo alternativa e più logica consiste nel determinare la durata del processo di ammortamento del bene rivalutato e poi **ribaltare tale durata sul saldo attivo, cioè dividendo il medesimo per gli anni del processo di ammortamento**.

In tal modo viene determinata la quota annua di saldo attivo che diviene realizzata e quindi rilevante ai fini Ace.

Su questo punto è stato prodotto un interpello alla Dre Lombardia proponendo due modalità di calcolo.

Facciamo l'esempio di una rivalutazione eseguita nel 2020 di un immobile che presentava un **costo storico di euro 500.000 interamente ammortizzato** al momento della rivalutazione.

Il **valore contabile è quindi pari a zero**, mentre il **valore di mercato** è pari a 1 milione di euro. Viene quindi eseguita la **rivalutazione** di 1 milione iscrivendo il saldo attivo al netto della imposta sostitutiva del 3%, cioè euro 30.000.

Pertanto il **saldo attivo** è iscritto nel patrimonio netto per euro 970.000 e la **quota di ammortamento** annua è pari a euro 4.500.

Il **processo di ammortamento** si conclude in 22,22 anni.

Interpretazione 1)

La quota d'ammortamento relativa all'immobile nel 2022 viene scissa in **ammortamento relativo al valore rivalutato** e **ammortamento relativo al valore storico**.

Per determinare la quota relativa al valore rivalutato si assume il dato incrementale

euro $1.000.000 \times 3\% = 30.000$.

Tale importo viene **moltiplicato al 97%** (poiché il saldo attivo è iscritto in bilancio al netto della imposta sostitutiva del 3%), quindi determinando il dato di **euro 29.100**, che corrisponderebbe alla quota di saldo attivo che **diviene riserva realizzata nel 2022** e che, sommata a quella uguale già rilevata nel 2021, origina al 1,3% la variazione diminutiva Ace.

Tale metodo tuttavia porta ad una conclusione inaccettabile poiché un principio

inoppugnabile è che il saldo attivo deve diventare **riserva interamente realizzata al termine del processo di ammortamento**.

Nel nostro caso il processo di ammortamento termina in 22,22 anni.

Residuo totale = euro 1.000.000 (saldo attivo)/quota annua di ammortamento pari a euro 4.500 = 22,22 anni.

Orbene, se consideriamo che in base alla tesi della interpretazione succitata il **saldo attivo si trasforma in riserva realizzata per euro 29.100 all'anno**, si avrebbe che al **termine del processo di ammortamento il saldo attivo sarebbe divenuto riserva realizzata per euro 646.602**, e quindi **resterebbe una quota di saldo attivo che non diventerebbe mai riserva realizzata**, il che contrasta, anzitutto, con la logica, ed in seconda battuta con il dettato della [risposta all'istanza di interpello n. 889/2021](#), posto che **alla fine del processo di ammortamento l'intero saldo attivo**, ovviamente, avrà mutato la sua natura da riserva valutativa a riserva realizzata.

Quindi è necessaria una **seconda e diversa modalità operativa**, come segue.

Interpretazione 2)

Per determinare quale parte della quota di ammortamento trasforma man mano il saldo attivo da riserva valutativa a riserva realizzata si assume il **valore totale del saldo attivo netto** (euro 970.000) e lo si divide per gli anni che formano il processo di ammortamento (22,22), posto che, al termine di quest'ultimo, l'intero saldo attivo deve essere divenuto riserva realizzata ai fini Ace.

Quindi il quoziente che risulta è pari a euro 43.654. Ne discende che la quota di ammortamento integrale annua (euro 45.00 x 97%) comporta la **trasformazione del saldo attivo in riserva realizzativa nel 2021 e nel 2022**.

Tale valore va moltiplicato al 1,3% per determinare la **variazione diminutiva Ace anche nel 2022** (dopo che ai fini SuperAce 2021 già si è fruito della variazione diminutiva calcolata al 15%).

Nell'interpello n. 904-267/2022, la DRE Lombardia conferma tutta la parte in qualche modo propedeutica al calcolo, cioè il tema della **rilevanza del saldo attivo ai fini SuperAce** per una quota proporzionale al processo di ammortamento, ma **sul calcolo concreto non prende posizione affermando** : *“Al riguardo si rileva che tale questione non si riferisce ad un dubbio interpretativo di una norma tributaria, essendo già chiarito con documenti di prassi pubblicati che si verifica la trasformazione della riserva da rivalutazione in riserva disponibile per l'importo realizzato dei maggiori valori iscritti mediante ammortamento dei valori rivalutati.... Pertanto l'istanza di Interpello è inammissibile ...”*.

Risposta insoddisfacente poiché il tema non è matematico, o meglio la soluzione del problema assume rilevanti conseguenze sul piano tributario, anche se deriva da diverse ipotesi di calcolo matematico.

Non vi è dubbio, a parere di chi scrive, che la **riserva da trasformazione non possa che essere correlata al maggior rivalutato**; il problema è capire il *quantum* annuale di tale trasformazione.

Sul punto **l'ipotesi più convincente resta quella sub 2)** poiché non può essere discusso che alla fine del processo di ammortamento l'intero saldo attivo si deve essere trasformato in riserva realizzata, e quindi la progressione del processo d'ammortamento fissa le quote annuali di saldo attivo che si intende realizzato.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

L'esterovestizione societaria non è un fenomeno abusivo

di Marco Bargagli

Master di specializzazione

LE ISPEZIONI TRIBUTARIE IN AMBITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Scopri di più >

Nell'ambito dei principali **fenomeni di evasione fiscale internazionale**, spicca sicuramente **l'esterovestizione societaria**, ossia una vera e propria **dissociazione tra residenza reale (in Italia) e residenza formale (estera)** attuata con lo scopo di **attuare manovre di pianificazione fiscale aggressiva**.

In estrema sintesi, il contribuente **localizza la residenza dell'impresa multinazionale fittiziamente all'estero** per ottenere, in determinati Stati o territori, **un indebito risparmio d'imposta**.

In tale ambito, **l'azione di contrasto** posta in essere dall'Amministrazione Finanziaria ha il precipuo scopo di individuare la **reale residenza fiscale di un soggetto passivo** in quanto, in linea con il principio della **tassazione dell'utile mondiale** (c.d. "world wide taxation"), una volta stabilita la reale residenza di un'impresa, la stessa sarà assoggettata a tassazione – in un determinato Stato – per i **redditi ovunque prodotti nel mondo**.

A livello giuridico l'articolo [articolo 73, comma 3, Tuir](#) detta le regole che consentono, in **ambito domestico**, di individuare **la residenza fiscale del contribuente** prevedendo che **le società, gli enti ed i trust** sono considerati **residenti in Italia** quando, per la **maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni)**, hanno **in alternativa la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato** ([articolo 73, comma 3, Tuir](#)).

Di contro, in ambito internazionale, **l'articolo 4 del Modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi** prevede che nell'ipotesi in cui una società sia **considerata residente in due diversi Stati** (c.d. *dual residence*), la residenza fiscale della società o dell'ente deve essere individuata sulla base di un **accordo tra le autorità competenti** (denominato *mutual agreement*), che dovrà tenere conto del luogo di direzione effettiva (*place of effective management*), del luogo di costituzione (*the place where it is incorporated or otherwise constituted*) e di ogni altro fattore rilevante (*any other relevant factors*).

Già in passato, sulla base di un **consolidato approccio ermeneutico espresso in sede di legittimità, doveva ritenersi sussistente un'ipotesi di esterovestizione quando una società, che ha nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione, da intendersi come luogo in cui si svolge in concreto la direzione e gestione dell'attività di impresa e dal quale promanano le relative decisioni, localizza la propria residenza fiscale all'estero al solo fine di fruire di una legislazione tributaria più vantaggiosa** (cfr. [Corte di cassazione sentenza n. 16697 del 21.06.2019](#)).

In tale contesto, il **divieto di abuso del diritto** si traduce in un **principio generale antielusivo che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto**, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, **di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta**, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla **mera aspettativa di quei benefici**.

Soprattutto in **ambito comunitario**, con specifico riferimento alla **localizzazione all'estero della residenza fiscale di una società**, la circostanza che una società sia stata creata in uno Stato membro per fruire di una **legislazione più vantaggiosa** non **costituisce di per sé un abuso della libertà di stabilimento**.

Infatti, la normativa nazionale **che limita detta libertà** è ammessa solo se **riguarda specificamente le "costruzioni di puro artificio", ossia le strutture societarie finalizzate ad eludere la normativa del singolo Stato membro**.

In buona sostanza:

- **l'azione di contrasto all'evasione fiscale** deve concentrarsi nei confronti di quelle **strutture societarie di "puro artificio"** costituite all'estero, in assenza di **valide ragioni economiche**, al solo scopo di **ottenere un indebito risparmio d'imposta**;
- la **costruzione di puro artificio** può essere individuata in un **gruppo societario** che non riflette una **reale sostanza economica**, ma risulta caratterizzato da una **struttura puramente formale** avente come **obiettivo principale**, ovvero **uno degli obiettivi principali, il conseguimento di un indebito vantaggio fiscale** in contrasto con **normativa tributaria applicabile**.

Interessanti spunti di riflessione in **ambito esterovestizione societaria** sono stati recentemente diramati dalla Corte di cassazione con la [sentenza n. 34723 pubblicata il 25.11.2022](#), nella quale i giudici di Piazza Cavour hanno **risolto un caso di esterovestizione di una società di diritto sloveno, con sede effettiva della propria attività in Italia**.

I Supremi Giudici di legittimità hanno sancito che la **contestazione dell'esterovestizione** debba passare attraverso un articolato **esame dei tre criteri di collegamento previsti dall'articolo 73, comma 3, Tuir**, ossia, come in precedenza illustrato, la **sede legale**, la **sede dell'amministrazione** o **l'oggetto sociale**.

La Corte di cassazione, **rigettando il ricorso presentato dalla società**, ha chiarito che:

- **in materia di imposte sui redditi delle società**, l'applicazione dei concorrenti criteri di collegamento di cui all'articolo 73, comma 3, del Tuir, della sede legale o sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia è **compatibile con la contestazione, da parte della Amministrazione finanziaria, di un'evasione fiscale**, a prescindere dall'accertamento di **un'eventuale finalità elusiva della contribuente, finalizzata a perseguire uno specifico vantaggio fiscale che altrimenti non le spetterebbe**;
- **l'esterovestizione non è da considerarsi necessariamente un fenomeno abusivo**, ma deve essere inquadrato compiutamente **valutando attentamente i tre criteri**, alternativi tra di loro, **previsti dalla normativa interna**, che consente di **individuare concretamente la fattispecie di cui trattasi**.

Quindi, confermando il **precedente filone giurisprudenziale espresso in subiecta materia**, l'accertamento dell'esterovestizione societaria **prescinde dalla sussistenza di eventuali forme di abuso del diritto** (cfr. *ex multis*, sentenze n. 23150/2022, n. 11709/2022, n. 11710/2022).

IMPOSTE INDIRETTE

Riduzione delle aliquote di accisa sulla birra retroattiva al 1° gennaio 2023: al via le richieste di rimborso

di Elena Fraternali

Seminario di specializzazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA

[Scopri di più >](#)

Con la L. 14/2023, di conversione del D.L. 198/2022 (cd. Decreto Milleproroghe), sono state introdotte, all'[articolo 15 bis](#), **nuove disposizioni in materia di accise sulla birra**, prevedendo un riordino dei trattamenti d'imposta applicabili nel settore dei prodotti alcolici, disciplinato dal Testo Unico Accise (D.Lgs. 504/1995).

Tale provvedimento, entrato in vigore il 28 febbraio scorso, ha previsto una **proroga delle agevolazioni** già statuite per l'anno 2022 sia per quanto riguarda le aliquote di accisa applicabili alla birra che le agevolazioni per i birrifici (con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri e produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri, di cui all'[articolo 35, commi 3 bis e 3 quater](#) del TUA).

Il decreto legge in commento, dunque, ha rinnovato tali benefici, prevedendo l'**applicazione retroattiva** di questi ultimi al **1° gennaio 2023**, con la conseguente possibilità, per gli operatori di settore, di chiedere i relativi rimborsi.

In particolare, sono state confermate le **aliquote ridotte di accisa sulla birra** nelle seguenti misure:

- 50% per il prodotto realizzato nei birrifici aventi una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri;
- 30% per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;
- 20% per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.

È stata prevista, poi, la **variazione dell'aliquota normale di accisa sulla birra** che, con efficacia dal 1° gennaio 2023, è stata diminuita da euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato ad euro

2,97 per ettolitro e per grado-Plato. Di tale riduzione si avvalgono anche i birrifici già citati, che possono dunque cumulare la contestuale conferma delle aliquote ridotte di accisa previste per le specifiche soglie di produzione.

Come presentare la richiesta di rimborso?

Al fine di chiarire gli aspetti procedurali per la restituzione dell'accisa indebitamente versata dal 1° gennaio a oggi, l'Agenzia delle dogane ha emesso la circolare 8/2023 del 7 marzo 2023, dove ha specificato i soggetti titolati a chiedere il rimborso nonché le tempistiche per ottenere lo stesso.

In primo luogo, l'Ufficio ha sottolineato che il **soggetto obbligato d'imposta** è l'unico esercente legittimato a richiedere il rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo tra il 1° gennaio 2023 e la data ultima di vigenza (27 febbraio 2023) dell'aliquota normale nella misura di euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.

Su tali presupposti, e come già accennato, nel caso di depositario autorizzato del **birrificio** di cui all'articolo 35, commi 3-*bis* o 3-*quater*, del TUA (rispettivamente con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri e produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri) l'importo del rimborso terrà conto sia della diminuzione dell'aliquota normale di accisa sia del ripristino della riduzione percentuale d'imposta prevista per la soglia di produzione di appartenenza.

E pertanto, nel caso di un **microbirrificio**, il rimborso dovrà calcolarsi sui quantitativi complessivi di birra immessi in consumo e la differenza tra l'aliquota in vigore al momento del pagamento (euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, ridotta del 40%) e quella vigente (euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato, ridotta del 50%).

Il soggetto avente diritto, poi, dovrà inoltrare la richiesta di rimborso tramite il proprio indirizzo di **posta elettronica certificata**, già comunicato all'Amministrazione ai sensi dell'articolo 19 *bis*, comma 2, del TUA, all'Ufficio delle dogane competente per territorio sull'impianto di immissione in consumo della birra.

Tale istanza dovrà essere presentata entro il **29 maggio 2023** (novantesimo giorno dall'entrata in vigore della norma in commento).

Il rimborso sarà accordato dall'Ufficio esclusivamente mediante **accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa**, a scompto dei successivi pagamenti del tributo dovuti dall'operatore.